

FORNITURA DI GEL DISINFETTANTE PER MANI, SPRAY DISINFETTANTE PER AMBIENTI E DISPENSER ELETTRONICI AUTOMATICI PER LE ESIGENZE DELLE SEDI DI MILANO E DI ROMA

DETERMINA A CONTRARRE

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE

- VISTA la legge 7 giugno 1974 n. 216 e s.m.i.;
- VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- VISTE le Linee Guida adottate dall'ANAC a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 50/2016 (di seguito il "Codice");
- VISTO il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Istituto, adottato dalla Commissione con delibera n. 18540 del 24 aprile 2013, reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.5.2013;
- VISTA la delibera n. 18697 del 13 novembre 2013 avente ad oggetto "*Competenze in materia di assunzione di impegni di spesa*";
- CONSIDERATO che, a fronte dell'allerta sanitaria in atto per la diffusione del *Coronavirus (COVID-19)* sul territorio nazionale, si rende necessario adottare misure straordinarie volte a prevenire il contagio del virus all'interno delle sedi Consob;
- CONSIDERATO che, in conformità alle raccomandazioni fornite dal Ministero della salute, al fine di tutelare la salute dei dipendenti delle sedi Consob, è opportuno dotare questi ultimi di strumenti di prevenzione e protezione individuali quali disinfettanti per le mani – del tipo *Amuchina gel* o prodotti similari contenenti adeguata percentuale di alcol (superiore al 70%) – in taniche e in formato tascabile;
- CONSIDERATO che i prodotti disinfettanti individuati (*Amuchina gel X-Germ* e *Amuchina Neo Biocid spray*), oltre a essere distribuiti su larga scala, sono presidi medici e hanno una concentrazione alcolica superiore al 70%;
- CONSIDERATO che l'importo del presente appalto è pari a € 4.554,00 (IVA esclusa) e graverà sul capitolo di spesa corrispondente al n. 10341 ("*Spese per la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro*") del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
- VISTO che la fornitura in oggetto non è ricompreso in convenzioni Consip allo stato attive;
- CONSIDERATO che, in ragione dell'importo massimo presunto dell'acquisizione in parola, sussistono i presupposti per il ricorso alla fattispecie di "*affidamento diretto*" ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 – come modificato in via transitoria dall'art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76/2020 (convertito con legge n. 120/2020) e ulteriormente ampliato, fino alla soglia di € 139.000 e fino al 30 giugno 2023, dall'art. 51 del d.l. n. 77/2021 (convertito con legge n. 108/2021);
- VISTO il testo vigente della disposizione appena citata, che consente espressamente che l'affidamento possa avvenire *«anche senza previa consultazione di due o più operatori economici»*;
- CONSIDERATO che la fornitura in rassegna è acquistabile avvalendosi del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), essendo i prodotti occorrenti rinvenibili nell'ambito del bando "*BENI/Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti*";
- RITENUTO opportuno procedere all'affidamento tramite lo strumento dell'"*Ordine di Acquisto Diretto*" (ODA) da espletare sul MEPA;

- RITENUTO di emettere l'ODA in favore della società CSL Commerciale Sanitaria Lombarda srl, operatore economico presente sul MEPA e operante sia sulla piazza milanese che su quella romana, i cui prezzi – sulla base di un'indagine informale di mercato – appaiono congrui a parità di *standard* qualitativi;
- CONSIDERATO che la prestazione dei servizi in parola non comporta oneri per la sicurezza da rischi “interferenziali”, poiché le attività connesse non superano i cinque uomini/giorno di cui all'art. 26, comma 3-*bis*, del d.lgs. n. 81/2008 s.m.i. e non si procede, pertanto, all'elaborazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI),

DETERMINA

- di affidare alla società CSL Commerciale Sanitaria Lombarda srl ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. *a*), del d.lgs. n. 50/2016 – come modificato in via transitoria dall'art. 1, comma 2, lett. *a*), del d.l. n. 76/2020 (convertito con legge n. 120/2020) e ulteriormente ampliato, fino alla soglia di € 139.000 e fino al 30 giugno 2023, dall'art. 51 del d.l. n. 77/2021 (convertito con legge n. 108/2021) – la fornitura di cui in premessa per un importo complessivo pari a € **4.554,00 (IVA esclusa)**. Detto onere graverà sul capitolo di spesa corrispondente al n. 10341 (“*Spese per la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro*”) del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
- di affidare la responsabilità del procedimento, ai sensi e per gli effetti della delibera n. 18702 del 13 novembre 2013, in relazione alla fase di affidamento, al sig. Donato Carrera (tel. 02 72420369, e-mail d.carrera@consob.it), consigliere dell'Ufficio Amministrazione e Contratti di Milano, in servizio presso l'Ufficio Amministrazione e Contratti di Milano;
- di nominare Direttori dell'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti della delibera n. 18702 del 13 novembre 2013, incaricati di svolgere le operazioni di verifica di conformità della stessa: per la sede di Milano, il sig. Donato Carrera; per la sede di Roma, il sig. Alfredo Sebastiani, economo cassiere della sede di Roma, in servizio presso l'Ufficio Amministrazione e Contratti di Roma.

Il Responsabile della Divisione Amministrazione

firma 1